

**SEZIONE LAVORO****OGGETTO: _____ Ricorso ex art, 700 C.P.C.**

Proposto da XXXX

contro YYY

A scioglimento della riserva formulata all'udienza, il Giudice del lavoro del Tribunale di Milano ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Visto il ricorso ex art.700 C.P.C.-, depositato il g. 11.4.2006 con cui XXX ha chiesto (sussistendo anche il *periculum in mora*) che sia ordinato alla resistente srl YYY l'ammissione in servizio presso l'appalto di Milano - via ---- 45, alle stesse condizioni del precorso rapporto lavorativo intercorso con la precedente appaltatrice, esponendo:

che essa ricorrente, dal 26.2.2003 aveva lavorato quale operaia addetta alle pulizie con orario 18 - 22, presso la sede dell'emittente "----" di v.le ----, alle dipendenze della CCC SERVICE S.r.l., in allora titolare dell'appalto dei servizi di pulizia; che sul finire del 2005 la ricorrente aveva appreso da esponente CCC che questa società aveva perso l'appalto; che la srl --- che era subentrata nell'appalto successivamente la invitava a presentarsi presso la sede per perfezionare l'assunzione; che la ditta non dava poi seguito all'assunzione, in quanto, a sua detta, era necessario (essendo la XXX extracomunitaria) il certificato di "idoneità alloggiativa"; che nonostante la ricorrente avesse presentato l'attestazione dell'avvenuta richiesta di tale certificato amministrativo, la resistente ribadiva con lettera 17.1.2006 il rifiuto di assumerla; che essa ricorrente ha diritto ad essere assunta dalla resistente ex art. 4 CCNL del settore (pulizie) dall'impresa subentrante; che la norma regolamentare invocata dalla resistente (art. 35, co. 1, dpr 394/99 mod con dpr 334/04) ha portata diversa dall'interpretazione datane dalla resistente, ed è comunque discriminatoria e illegittima perché in contrasto con la L. 189/02

con l'art 10 co. 2 Cost, convenzione OIL 143/75 con la Direttiva UE 200/43/CE e con lo stesso art. sull'immigrazione ;

Vista la memoria con cui la ----, costituitasi, ha resistito, chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto ;

All'esito del rigetto da parte del Presidente della Sezione dell'istanza di riunione con altri procedimenti, della richiesta di informazioni alla Questura di Milano, e della discussione tenutasi all'udienza odierna, il giudice

OSSERVA

quanto segue.

I fatti sono sostanzialmente pacifici, avendo la --- confermato di essere subentrata nell'appalto già della CCC c di avere ricusato (pur applicando la resistente il CCNL di categoria che prevede il c.d. passaggio della manodopera già in forze presso lo stesso appalto) l'assunzione della ricorrente in quanta la stessa non ha presentato tempestivamente il prescritto certificato di idoneità alloggiativa.

Anche a voler dare una applicazione letterale dell'art.35 del dpr 394, nel testo *risultante* dalle modifiche introdotte dal dpr 334/04, il lavoratore extracomunitario in sede di sottoscrizione del contratto di soggiorno, deve presentare la sola "richiesta"(rectius l'attestazione della presentazione della richiesta alla competente autorità amministrativa) "di certificazione di idoneità alloggiativa" .

L'assunto della resistente, che ha preteso dalla ricorrente il certificato, sarebbe dunque inconferente, avuto riguardo alla drastica decisione di non procedere all'assunzione

In realtà nel caso particolare della ricorrente, già regolarmente soggiornante in Italia per ragioni di lavoro in forza del rapporto intercorso con la società CCC, dalle informazioni assunte su iniziativa di questo estensore dall'ufficio immigrazione della Questura di Milano emerge che il requisito della "sistemazione alloggiativa" deve essere dimostrato "solo nei casi di primo ingresso".

E' da escludere dunque in radice qualsivoglia giustificato motivo del rifiuto opposto dalla resistente all'assunzione.

Sotto altro e concorrente profilo, in considerazione della particolare situazione personale, familiare e reddituale, vi è senz'altro l'estremo del *periculum in mora*.

In definitiva, deve dunque essere ordinato alla resistente di ammettere da subito la XXX all'attività lavorativa alle proprie dipendenze con diritto all'ordinario trattamento retributivo, alle medesime condizioni contrattuali già applicate dalla precedente titolare dell'appalto ivi compresa la distribuzione dell'orario.

In questi limiti, il ricorso deve essere accolto senza che vi sia incompatibilità con il separato procedimento speciale n° ---, azionato su altro titolo, vertente tra le parti e comunque allo stato non definito.

Le spese seguono la soccombenza e avuto riguardo all'effettivo impegno difensivo sono liquidate di ufficio (incluse le C.d. spese generali) in euro 1.200 (di cui euro 420 per diritti) complessivi.

P.Q.M.

IL GIUDICE DEL LAVORO,
visto l'art, 700 C.P.C.,
ORDINA

alla resistente srl ---- di ammettere immediatamente al lavoro la ricorrente nell'appalto di via ---- n° 45 alle medesime condizioni contrattuali, anche di orario, di cui al rapporto lavorativo intercorso con !a srl CCC ---.

Così deciso all'esito dell'udienza del 18.5.2006

Depositato il 24 maggio 2006